

COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di LECCE

APPALTO PUBBLICO

INVESTIMENTO PUBBLICO **CUP** n° **H97B14000570002**PROCEDURA DI ACQUISIZIONE **"APERTA"** - **CIG** n° 74207840AF

APPALTO DEI LAVORI DI **"COMPLETAMENTO DELLA RETE PLUVIALE URBANA"**

DISCIPLINARE di GARA

	Sommario					
Ρ	REME	SSE .		1		
Р	LICO	OFF	ERTA	2		
	I)	PRES	SENTAZIONE	2		
	II)	CON	TENUTO	2		
	,		STA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"			
	,	[.1)	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.			
	III	ſ.2)	DICHIARAZIONI			
	III	(E.3	GARANZIA PROVVISORIA (CAUZIONE)	6		
	III	[.4)	ATTESTAZIONE CONTRIBUTO DI GARA			
		[.5)	ATTESTATO DI PRESA VISIONE			
		[.6)	NUMERO "PASSOE"			
			STA B - OFFERTA TECNICA". CRITERIO di valutazione, CONTENUTO e CONDIZIONI			
		(.1)	CRITERIO DI VALUTAZIONE			
		'.2)	CONTENUTO DELLA BUSTA			
		'.3) "	CONDIZIONI DELL'OFFERTA TECNICA			
	-		STA C - OFFERTA ECONOMICA"			
	V. V.	1)	CRITERIO DI VALUTAZIONECONTENUTO DELLA BUSTA			
	v. V.	,	CONDIZIONI DELL'OFFERTA ECONOMICA			
D		,	A DI AGGIUDICAZIONE			
-			LGIMENTO GARA			
	,	.1)	NUMERAZIONE E VERIFICA DELL'INTEGRITÀ DEI PLICHI			
		.2)	NUMERAZIONE E VERIFICA DELL'INTEGRITÀ DELLE BUSTE INTERNE			
		.3)	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE			
		,	AMMINISTRATIVA"			
		.4)	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA "BUSTA B - OFFERTA TECNICA"	12		
	VI	.5)	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA "BUSTA C – OFFERTA	4.0		
	\ /T	.6)	ECONOMICA"CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA			
		- ,				
	,		BALI DI GARA			
			SE DI ESCLUSIONE SENZA POSSIBIITà DI SOCCORSO ISTRUTTORIO			
	,		DIZIONI DELL'AGGIUDICAZIONE			
	X)		LIGHI DELL'AGGIUDICATARIO A CONCLUSIONE dELLA GARA			
D			ONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI			
	XI)	DICH	HIARAZIONI E COMUNICAZIONI. disposizioni	16		
	XII)	TRAT	TTAMENTO DATI PERSONALI	16		

PREMESSE

Per facilitare la lettura del presente Disciplinare si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:

- D.Lgs. 50/2016 o "CODICE", per indicare il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., t "Codice dei Contratti Pubblici";
- DPR n. 445/2000, per indicare il D.P.R. 28-12-2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- BANDO, per indicare il bando di gara di cui il presente disciplinare costituisce allegato;
- DISCIPLINARE, per indicare il presente disciplinare di gara;
- ANAC, per indicare l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

Tutte le dichiarazioni elencate nel presente disciplinare devono essere rese ai sensi della Parte Terza, se non diversamente precisato.

PLICO OFFERTA

I) PRESENTAZIONE.

Ogni operatore economico concorrente deve presentare la propria offerta di gara in apposito <u>plico</u>, contrassegnato chiaramente dal <u>nominativo del partecipante</u> completo di recapiti (Sede Legale, Telefono e <u>PEC</u>), da una chiara individuazione della presente gara e del termine di scadenza della stessa e dalla dicitura "Busta di gara - NON APRIRE".

Il plico di gara deve essere, a pena esclusione, obbligatoriamente:

- sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal concorrente; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo;
- compilato sulla facciata principale in modo chiaro e leggibile:
- recapitato all'indirizzo indicato al capo 20.3 del BANDO perentoriamente entro il termine indicato al capo 19.1 del BANDO, obbligatoriamente:
 - a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
 - a mano, tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00; fanno fede la data e l'ora di consegna registrate sul plico dall'addetto comunale alla ricezione.

II) CONTENUTO.

Ogni plico di gara deve contenere obbligatoriamente, a pena esclusione, le seguenti buste distinte:

- 1) <u>BUSTA "A"</u>, contrassegnata dalla dicitura "**Busta A Documentazione Amministrativa**", contenente tutta la documentazione attestante i requisiti di partecipazione alla gara;
- <u>BUSTA "B"</u>, contrassegnata dalla dicitura "Busta B Offerta Tecnica", contenente la proposta migliorativa tecnica del concorrente;
- 3) <u>BUSTA "C"</u>, contrassegnata dalla dicitura "**Busta C Offerta Economica**", contenente il ribasso percentuale offerto sull'Importo posto a Base d'Asta;

RECAPITO. Il recapito tempestivo del plico è, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

III) "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

La "Busta A - Documentazione Amministrativa" dev'essere confezionata a pena di esclusione con l'inserimento della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ed il rispetto delle condizioni di gara, per cui si suggerisce l'ausilio della modulistica allegata al BANDO, di seguito elencata ed evidenziata.

III.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

Sono ammessi a partecipare alla gara in una delle forme previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti operatori economici:

OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ INDIVIDUALE

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ PLURISOGETTIVA

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; [1]

^[1] In tal caso va precisato, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e ss. del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., se trattasi di:

[•] Rete soggetto, ovvero aggregazione a rete dotata di organo comune di rappresentanza **con** soggettività giuridica autonoma, nel qual caso <u>la partecipazione è del soggetto giuridicamente rappresentativo;</u>

Rete contratto dotata di organo comune di rappresentanza, senza però soggettività giuridica autonoma, nel qual caso la
partecipazione è dell'impresa giuridicamente rappresentativa, in qualità di mandatario, e delle altre imprese aderenti al contratto di
rete partecipanti alla gara, in qualità di mandanti;

OPERATORI ECONOMICI STRANIERI

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Il Rappresentante Legale ^[2] dell'operatore economico che partecipa in forma singola, **ovvero i Rappresentanti** Legali delle imprese che concorrono in forma plurale, **redigono** apposita <u>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE</u> (allegato 1 del presente disciplinare) in cui:

riportano la propria denominazione, sede legale, P.IVA, PEC, ecc...;

indicano i relativi soggetti rappresentativi:

- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari, il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del BANDO di gara;

domandano di concorrere alla, specificando la forma giuridica di partecipazione scelta tra quelle sopra elencate; dichiarano:

- la forma giuridica di partecipazione di ogni concorrente, che dev'essere unica ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (che vieta la partecipazione plurima);
- di aver direttamente, o mediante a proprio personale dipendente di fiducia:
 - esaminato tutti gli elaborati progettuali, ivi compreso il computo metrico estimativo specificatamente verificato alla luce degli elaborati medesimi;
 - compiuto un sopralluogo tecnico sui siti di esecuzione dei lavori, di aver quindi preso piena conoscenza dello stato e
 delle condizioni e delle possibilità operative dei luoghi, delle loro vie di accesso, della distanza degli stessi da
 discariche autorizzate in cui conferire i rifiuti;
 - ritenuto i lavori oggetto di appalto realizzabili in quanto basati su elaborati progettuali adeguati e prezzi nel complesso remunerativi;
 - verificato le proprie capacità tecniche ed economiche compatibili con le condizioni fissate dalla Stazione Appaltante ovvero: con i tempi di esecuzione assegnati; i costi delle lavorazioni stabiliti, sia in termini di quantità che prezzi applicati; l'adeguatezza delle proprie maestranze e manodopera e delle attrezzature possedute e/o da noleggiare con le categorie d'opera oggetto d'appalto;
- di essere pienamente consapevole che è obbligo dell'operatore economico rappresentato applicare al personale impiegato la clausola sociale richiamata all'art. 17.1 del BANDO;
- di ritenere l'importo di gara, sulla base delle disamine/verifiche del progetto complessivo e delle sue lavorazioni alla luce dell'applicazione della clausola sociale condotte direttamente (o mediante a proprio personale dipendente di fiducia delegato), complessivamente tale da consentire la realizzazione delle migliorie proposte nella propria offerta tecnica (Busta B) ed il ribasso economico offerto (Busta B) ed essere anche remunerativo.

III.2) DICHIARAZIONI

Ogni operatore economico, ovvero per ogni soggetto costituente un operatore economico plurisoggettivo (RTC o Consorzio Ordinario), deve dichiarare, a pena esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale di seguito elencati.

- III.2.1 <u>Possesso dei requisiti di carattere generale</u>, ovvero_Dichiarazione:
- 1) (cfr. art. 80.1 CODICE) **di non incorrere** in nessun "motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- Rete contratto <u>senza organo comune</u>, ovvero con organo comune privo di rappresentanza, nel qual caso la partecipazione è esercitata con un'impresa aderenti al contratto di rete che assume il ruolo di mandataria e delle altre imprese aderenti al contratto di rete partecipanti alla gara, in qualità di mandanti.
- ^[2] I concorrenti che presentano l'offerta tramite PROCURATORE O INSTITORE devono presentare, alternativamente, scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, resa ai sensi dell'articolo 46.1.u) del DPR 445/2000, riportante espressamente gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del Codice Civile.

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) (cfr. art. 80.2 CODICE) **di non incorrere** altresì in nessuno "motivo di esclusione di non essere soggetto a cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni **antimafia** e alle informazioni antimafia";
- 3) (cfr. art. 80.3 CODICE) di essere a conoscenza che "L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del BANDO di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima." e pertanto dichiara o fa dichiarare da essi quanto riportato ai commi 1.2.1.1 e 1.2.1.2";
- 4) (cfr. art. 80.4 CODICE) di non aver "commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande";
- 5) (cfr. art. 80.5 CODICE) **di non essere in una delle situazioni** per le quali "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC);
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non può essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- I) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del BANDO e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

III.2.2 <u>Possesso dei **requisiti di idoneità professionale**</u>, ovvero:

Dichiarazione attestante il possesso dell'idoneità professionale di cui all'art. 83, commi 1a), del D.Lgs. 50/2016, mediante autocertificazione gli estremi dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

III.2.3 <u>Possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria</u>, ovvero

Dichiarazione attestante il possesso della capacità economico e finanziaria di cui all'articolo 83, comma 1b), del D.Lgs. 50/2016, mediante autocertificazione degli estremi dell'Attestazione SOA per le categorie d'opera e classifiche indicate al punto 11.8 del BANDO. [3]

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti di capacità economico e finanziaria da autocertificare devono essere:

- a) per i consorzi fra società cooperative o imprese artigiane di cui all'art. 45.2.b del D.Lgs. 50/2016 o consorzi stabili di cui all'art. 45.2.c del citato decreto, posseduti ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che testualmente dispone "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate":
- b) per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale o consorzi ordinari, posseduti ai sensi dell'art. 92, comma 2, del DPR 207/2010, che testualmente dispone "i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.";
- c) per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, posseduti ai sensi dell'art. 92, comma 3, del DPR 207/2010, che testualmente dispone "i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.";
- d) per i partecipanti che ricorrono all'istituto dell'AVVALIMENTO, posseduti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente dispone "avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere

^[3] N.B. L'operatore economico deve dichiarare il possesso dell'attesto SOA richiamandovi tutti i contenuti rilevanti relativamente a rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione possedute ai fini della partecipazione; in luogo della dichiarazione del possesso dell'attestato SOA richiesto il concorrente può inserire in busta l'attestazione SOA in originale oppure di copia autenticata ai sensi di legge.

dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi". **In caso di ricorso a tale istituto**, in aggiunta alla documentazione amministrativa del presente capo, **il concorrente deve inoltre allegare**:

- d1) una dichiarazione attestante ogni requisito avvallato dall'impresa ausiliaria;
- d2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con cui essa:
 - attesti il possesso dei requisiti di ordine generale, secondo le modalità di cui ai precedenti punti III.2.1 e III.2.2;
 - si obblighi "verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente";
 - attesti di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - attesti di non aver assunto il ruolo di impresa ausiliaria per altri operatori economici;
- d3) una dichiarazione con cui entrambe le imprese, ausiliata e ausiliaria, attestino di essere responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- d4) il contratto di avvalimento in originale o copia autentica contenente, a pene nullità, contenente la specificazione dei requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. [4]

(<u>NOTA BENE</u>: IL RICORSO A TALE ISTITUTO È ESCLUSO PER LE CATEGORIE DI OPERE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL DM 10/11/2016, N. 248, OVVERO CHE INCLUDONO LAVORI O COMPONENTI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O RILEVANTE COMPLESSITÀ TECNICA.

III.2.4 Possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ovvero

Dichiarazione attestante il possesso della capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 83, comma 1c), del D.Lgs. 50/2016, mediante autocertificazione degli estremi dell'Attestazione SOA per le categorie d'opera e classifiche indicate al punto 11.8 del BANDO.

In caso di partecipazione plurisoggettiva o avvalimento, si rimanda a quanto scritto al punto III.2.3.

III.2.5 Possesso del Sistema di Certificazione di Qualità, ovvero

Dichiarazione attestante il possesso della certificazione ISO 9000, richiesta al punto 11.16 del BANDO ai fini della riduzione delle garanzie da prestare di cui ai punti 11.14 e 11.15, mediante autocertificazione degli estremi della certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati.

III.2.6 Ricorso al Subappalto, ovvero

Dichiarazione attestante la volontà del concorrente di subappaltare determinate categorie di lavorazione nel limite del 30%, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

III.2.7 Regolarità contributiva, ovvero

Dichiarazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico, estesa a tutti i soggetti associati o consorziati in caso di plurisoggetto.

Inoltre, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di procedere alla verifica diretta di quanro dichiarato in sede di verifica dei requisiti, l'operatore economico deve indicare:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- il codice ditta registrato dall'INAIL, la relativa sede territoriale dell'ufficio di competenza e il numero di posizione assicurativa;
- la matricola azienda registrata dall'INPS e la relativa sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- il codice impresa registrato dalla Cassa Edile (CAPE), la relativa sede e codice della cassa territoriale di competenza.

ovvero, in alternativa, allegare, meramente a titolo collaborativo per velocizzare la fase di verifica di possesso dei requisiti di partecipazione, il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilato nei quadri «A» e «B».

III.3) GARANZIA PROVVISORIA (CAUZIONE)

L'offerta è corredata a pena esclusione da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" o cauzione, prevista espressamente dall'articolo 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 di importo pari a quello indicato al punto 11.14 del BANDO. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Una cauzione di importo inferiore a quanto richiesto dal BANDO è causa di esclusione dalla gara.

La garanzia provvisoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da:

- a) imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b) dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di cauzione sotto forma di fideiussione questa dovrà:

^[4] Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del Codice Civile e indicare espressamente i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione della ditta ausiliata per tutta la durata dell'appalto.

- essere prodotta in originale (ovvero con firma autografa in originale del garante) o in copia autentica anche digitale, ai sensi del DPR 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità contrattuale minima per un termine non inferiore a quello di validità dell'offerta indicato al punto 21.1 del
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

Nelle more dell'approvazione degli schemi tipo con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 103, comma 9, del Codice a cui conformare le garanzie provvisoria e definitiva a corredo degli appalti pubblici, le condizioni appena elencate si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50 per cento qualora gli operatori economici detengano, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, l'operatore può ulteriormente ridurre l'importo della cauzione in rapporto al possesso di ulteriori requisiti, ivi prescritti, da dimostrare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La riduzione della garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:
 - a1) di tipo orizzontale, la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a2) di tipo verticale o misto, la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5, del DPR n. 207/2010 (cooptate);
- b) il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
- c) in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del CODICE, per beneficiare della riduzione, il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in modo autonomo sia dall'operatore economico concorrente sia dall'impresa ausiliaria che garantisce al primo il possesso dei requisiti ex articolo 63 del DPR n. 207/2010 scoperti;
- d) il possesso della CERTIFICAZIONE ISO 9000 potrà essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000 ovvero allegazione dell'attestazione SOA in originale o copia autentica;

Oltre alla cauzione l'operatore economico deve presentare l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice. Il citato impegno non si applica alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

III.4) ATTESTAZIONE CONTRIBUTO DI GARA.

Dev'essere allegato il bollettino attestante l'effettuazione del versamento del contributo di gara richiesto dal BANDO al punto 12.6.

III.5) ATTESTATO DI PRESA VISIONE.

Non previsto dal BANDO (cfr. punto 11.2).

III.6) NUMERO "PASSOE".

Allegazione del numero di "PASSOE" che deve essere acquisito obbligatoriamente dal concorrente presso la piattaforma digitale dell'ANAC, sezione "AVCPass".

iv) "BUSTA B - OFFERTA TECNICA". CRITERIO DI VALUTAZIONE, CONTENUTO E CONDIZIONI.

IV.1) CRITERIO DI VALUTAZIONE

Il criterio di valutazione dell'offerta tecnica fissato dal BANDO al punto 18.4. consiste nella valutazione delle proposte tecniche offerte dai concorrenti mediante l'applicazione metodo aggregativo-compensatore illustrato dalle Linee guida

La valutazione sarà operata dalla Commissione Giudicatrice di gara appositamente costituita dal soggetto aggiudicatore, a norma dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, dopo il termine di ricezione delle offerte di gara.

Ogni proposta tecnica offerta per migliorare il rapporto qualità/prezzo del progetto esecutivo sarà quindi specificamente esaminata e valutata dalla suddetta Commissione che ne valuterà i vantaggi in termini tecnico-qualitativi, funzionali, ambientali, estetici, ecc... nella piena salvaguardia di tutte le finalità previste dal progetto posto a gara.

Pertanto, tutte le migliorie offerte devono essere rivolte principalmente a:

a) ottimizzare la qualità/durabilità dei materiali utilizzati in sede di progetto;

b) individuare specifici interventi da attuare per migliorare l'opera in termini di qualità dei materiali, di implementazione e semplificazione funzionale, di facilitazione gestionale, di riduzione dei costi di manutenzione, di riqualificazione ambientale, di minor impatto ambientale, ecc...;

Le proposte migliorative offerte dall'operatore economico concorrente devono essere progettate nel pieno rispetto della relativa normativa tecnica di settore, fatti salvi tutti gli adempimenti atti a tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori, ed articolate in modo da consentirne un'agevole valutazione in relazione ai fattori ponderali stabiliti al punto 18.5 del BANDO che, di seguito, si richiamano e si esplicitano.

IV.1.1 FATTORI PONDERALI

1° FATTORE PONDERALE TECNICO (PFP)₁ . Ponderazione punti 15 su 100

Miglioramento qualitativo e funzionale degli interventi di progetto e del funzionamento della rete in generale:

Si valuteranno e giudicheranno come migliorative le proposte offerte, non configurabili come varianti sostanziali al progetto posto a base di gara, finalizzate ad accrescere il livello qualitativo/prestazionale ed il pregio tecnico dei materiali e delle finiture di progetto sia delle opere edili che degli impianti tecnologi e relativi componenti previsti in progetto, come ad esempio:

- utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti e maggiori diametri delle tubazioni.
- implementazione superficie ricevente (caditoie).
- realizzazione di caditoie con soluzioni tecniche più idonee a sopportare il traffico veicolare e ridurre l'inquinamento acustico.
- utilizzo di miscele di qualità per i ripristini stradali in conglomerato bituminoso.
- 2° FATTORE PONDERALE TECNICO (PFP)₂ Ponderazione punti 35 su 100

Miglioramento funzionale, estetico/ambientale dell'intervento e dell'area più in generale:

Si valuteranno e giudicheranno come migliorative le proposte offerte, non configurabili come varianti sostanziali al progetto posto a base di gara, finalizzate a perseguire il miglioramento ambientale e funzionale dell'intervento. In particolari, le soluzioni proposte dovranno dimostrare la riduzione dell'impatto ambientale delle lavorazioni sull'area circostante durante l'intervento e della successiva riqualificazione urbanistica post intervento, come ad esempio:

- organizzazione operativa del cantiere, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sui "livelli di disturbo" delle attività circostanti, cioè modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano al minimo i livelli di rumorosità e l'emissione di polvere nelle aree esterne al cantiere, l'impatto ambientale e gli effetti negativi sul traffico automobilistico.
- utilizzo di attrezzature e macchinari con ridotto impatto ambientale (riduzione dell'emissione di polveri, dell'inquinamento acustico, risparmio energetico).
- migliorie riquardanti la gestione e mitigazione dell'aspetto estetico del cantiere.
- Riqualificazione urbanistica complessiva dell'area di intervento
- 3° FATTORE PONDERALE TECNICO (PFP)₃ Ponderazione punti 25 su 100

Miglioramento di manutenibilità dell'intervento e dell'area più in generale

Si valuteranno e giudicheranno come migliorative le proposte offerte, non configurabili come varianti sostanziali al progetto posto a base di gara, finalizzate a perseguire il miglioramento della qualità dei materiali e delle tecniche utilizzate finalizzate ad una migliore e più duratura manutenibilità dell'opera, come ad esempio:

- utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate ad evitare successivi cedimenti.
- utilizzo di macchinari idonei per efficaci compattazioni
- stendimento di superfici, in termini di ampiezza, idonee al mantenimento, nel tempo, della pavimentazione intatta.
- stendimento di superfici, in termini di ampiezza, finalizzate alla riduzione o eliminazione delle sacche laterali di accumulo d'acqua durante gli eventi piovosi
- disponibilità a manutenere la rete nelle sue diverse componenti (arco temporale post intervento)
- tipologia e numero di interventi manutentivi previsti sulla rete realizzata ed esistente.
- 4° FATTORE PONDERALE TECNICO (PFP)₄ Ponderazione punti 10 su 100

Miglioramento condizioni di sicurezza nell'esecuzione delle opere (oltre a quelle previste ed obbligatorie per legge)

Si valuteranno e giudicheranno come migliorative le proposte offerte, non configurabili come varianti sostanziali al progetto posto a base di gara, finalizzate a perseguire il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro e la loro interferenza con gli utenti della strada, della circolazione stradale e dei residenti, come ad esempio:

- efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori
- efficacia delle misure per la maggiore sicurezza della viabilità
- efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei pedoni e dei residenti

A conclusione della disamina di ogni fattore ponderale tecnico costituente l'offerta tecnica la Commissione Giudicatrice, cosciente di dover attribuire punteggio zero alle singole proposte migliorative valutate non ammissibile, procederà nell'attribuzione dei relativi punteggi come segue.

IV.1.2 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Per ogni offerta tecnica da esaminare la Commissione Giudicatrice procederà ad applicare il metodo aggregativo-compensatore basato sulla seguente formula:

$(C)j = \Sigma i [(W)i * ((V)i)j]$

in cui: C = punteggio provvisorio dell'offerta tecnica j-esima valutata;

i = fattore ponderale iesimo;

 Σ_N = sommatoria del numero totale dei fattori ponderali tecnici;

(W)i = peso attribuito al fattore ponderale tecnico iesimo (i);

(V)i = coefficiente sintetizzante la valutazione operata dalla Commissione Giudicatrice in rapporto al fattore iesimo (variabile

come seque:

a) Per ognuno dei fattori ponderali tecnici (i):

a1) ciascun commissario sintetizzerà il proprio autonomo e libero giudizio, a conclusione della propria disamina tecnico/qualitativa discrezionale, attribuendo al fattore ponderale valutato un coefficiente numerico variabile tra zero e uno individuato, anche per interpolazione, sulla base della seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0
OMITTO	0,8
BUONO	0,6
DISCRETO	0,4
MODESTO	0,2
ASSENTE O IRRILEVANTE	0,0

- a2) chiusa la valutazione soggettiva sarà determinata per ciascun fattore ponderale la media dei relativi coefficienti attribuiti dai singoli commissari, in modo da ottenere per ciascun fattore l'univoco coefficiente numerico che ne rappresenta il giudizio (V_0) i (variabile anch'esso tra zero e uno).
- b) (**Prima parametrizzazione**) A conclusione della disamina di tutte le offerte tecniche ammesse e per ogni fattore ponderale tecnico analizzato, la commissione innalzerà ad uno il più alto dei valori $[((V_0)i)j]_{max}$ registrati e, proporzionalmente a tale incremento, innalzerà anche tutti gli altri $((V_0)i)j$ registrati, ottenendo in tal modo i coefficienti ((V)i)j per l'applicazione della formula sopra richiamata.
- c) La commissione incederà quindi a moltiplicare ogni singolo coefficiente ((V)i)j per il peso (W)i attribuito al relativo fattore ponderale tecnico (FP)i, ottenendo in tal modo per ogni concorrente j-esimo il Punteggio di Prima Parametrizzazione (PFP)i = ((V)i)j *(W)i del relativo al fattore (FP)i.
- d) Attribuiti ad ogni offerta tecnica i punteggi di prima parametrizzazione relativi ad ogni singolo fattore ponderale tecnico Ppp(FP)i, la commissione procederà a sommare per ogni concorrente tutti i relativi Ppp(FP)i ottenendo così il punteggio totale di prima parametrizzazione (C)j.
- e) Ultimata la fase di attribuzione dei relativi punteggi provvisori (C)j la commissione provvederà ad espletare una **seconda parametrizzazione** analoga alla prima, ovvero innalzerà al valore massimo (85 punti) il più alto dei punteggi provvisori ([(C)j]_{max}) registrati e, proporzionalmente a tale incremento, innalzerà tutti gli altri (C)j registrati, ottenendo in tal modo i Punteggi totali delle Offerte Migliorative valutate **(POM)j**.

IV.2) CONTENUTO DELLA BUSTA

La busta B deve contenere, a pena esclusione, unicamente l'offerta tecnica.

Detta offerta deve essere redatta ed illustrata distintamente per ognuno dei fattori ponderali tecnici individuati al precedente punto IV.1), in modo da individuare chiaramente ogni tipologia di migliorie offerte.

Al fine di consentire alla commissione giudicatrice una corretta e puntuale valutazione di tutte le opere migliorative proposte nell'Offerta Tecnica presentata, è interesse del concorrente illustrare in modo chiaro e univoco i contenuti qualitativi, quantitativi e tecnico-costruttivi delle migliorie offerte.

A tal scopo è quindi consigliabile redigere, separatamente e ordinatamente, i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnico-illustrativa dell'offerta tecnica nella sua completezza, ovvero la descrizione dell'intero
 progetto migliorativo proposto in termini di benefici prestazionali/qualitativi/funzionali derivanti dalle migliorie
 apportate. La relazione tecnica dovrà essere contenuta in massimo n. 10 fogli formato A4;
- b) relazione descrittiva dettagliata per ciascun dei fattori ponderali tecnici oggetto di valutazione, per l'esplicitazione e l'illustrazione delle migliorie offerte, contenuta in massimo n. 5 fogli formato A4 di testo e massimo n. 5 fogli formato A3/A4 per elaborati grafici, allegati descrittivi quali schede tecniche, certificazioni di materiali rilasciate da organismi accreditati o istituti indipendenti, ecc...;
- c) computo metrico non estimativo (senza quindi alcun riferimento economico) da redigere con voci necessariamente complete e non sintetiche; le voci devono cioè indicare in maniera chiara e univoca le lavorazioni migliorative offerte, sia in termini qualitativi/prestazionali che in termini dimensionali.
 - **N.B.:** Le voci di computo non possono però essere in alcuna caso di tipo estimativo, a pena di esclusione, al fine di non presentare alcun elemento che anticipi inequivocabilmente il prezzo indicato nell'offerta economica, nel rispetto della condizione vincolante descritta in dettaglio più avanti;
- d) **Quadro comparativo riassuntivo** delle lavorazioni migliorative offerte rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo posto a base di gara;
- e) CD contenente gli elaborati di cui ai punti a), b), c), d) in formato digitale non modificabile

Note in merito alle formalità della documentazione:

- tutte i documenti prodotti (relazioni, elaborati grafici, computo, certificazioni, ecc.) devono essere sottoscritti dal concorrente su ogni foglio o sull'ultima pagina, allorquando i documenti medesimi siano <u>numerati e rilegati stabilmente</u>;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, tutte le relazioni ed il computo metrico non estimativo devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

IV.3) CONDIZIONI DELL'OFFERTA TECNICA

- a) Tutti gli elaborati scritto-grafici redatti a compendio delle migliorie offerte devono:
 - a1) illustrare con chiarezza l'articolazione della propria proposta migliorativa e la sua cantierabilità, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle più qualificate normative tecniche specialistiche;

- a2) dimostrare il miglioramento o la salvaguardia delle esigenze tecniche, funzionali, ambientali, di sicurezza, estetiche, ecc... delle lavorazioni e dell'opera nel suo complesso di progetto esecutivo;
- a3) essere prive di qualsivoglia riferimento economico, sia diretto che indiretto, al valore sia costituente che complessivo della propria offerta tecnica;
- a4) escludere qualsiasi elemento o clausola condizionante l'esecuzione delle migliorie proposte, in relazione a tutti i fattori ponderali tecnici previsti dal BANDO.
- b) Le migliorie proposte tecniche offerta in sede di gara non devono in alcun caso modificare i patti contrattuali previsti dal progetto esecutivo, sia con riferimento al tempo che alle modalità di pagamento, né modificare alcun prezzo previsto per le lavorazioni a base d'asta; in caso contrario dette proposte totalizzeranno punteggio zero.
- c) Il progetto costituente l'Offerta Tecnica dev'essere presentato in **unica copia** comprensiva di tutti gli elaborati costitutivi (relazioni, elaborati grafici e computo), obbligatoriamente sottoscritta e timbrata con le modalità sopra esposte, a pena esclusione, da:
 - c1) legale rappresentante della ditta concorrente ovvero, nel caso di associazioni non ancora costituite, da parte di tutti i legali rappresenti delle imprese associate;
 - c2) tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, iscritto al relativo ordine professionale.
- d) Le prestazioni professionali rivenienti dalla progettazione dell'offerta tecnica rimangono ad esclusivo carico di ogni singolo concorrente e permangono tali anche per il contraente finale.
- e) <u>Ulteriori condizioni per l'aggiudicatario</u>:
 - e1) consegna dell'offerta tecnica migliorativa in almeno <u>numero 2 copie cartacee</u> alla Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, da riprodurre a sua totale cura e spese;
 - e2) <u>redazione e consegna alla stazione appaltante, obbligatoriamente prima della sottoscrizione del Contratto di Appalto, del computo metrico estimativo del progetto esecutivo rielaborato alla luce delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica di gara, tutte computate obbligatoriamente con riferimento alla relativa voce di Elenco Prezzi di progetto o, in mancanza, alla relativa voce di Prezziario Regionale o, in caso di ulteriore mancanza, alla relativa analisi dei prezzi;</u>
 - e3) obbligo di esecuzione in corso d'opera di lavorazioni complementari impreviste e/o imprevedibili, in sostituzione di migliorie validate in sede di gara non realizzabili per qualsivoglia sopraggiunto motivo, per uguale valore, previo specifico accordo tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante;
 - e4) recepimento integrale nel contratto di appalto dell'Offerta Tecnica proposta in ausilio alle opere del progetto bandito, al fine di vincolare contrattualmente l'esecuzione delle lavorazioni complementari migliorative proposte all'intero del prezzo economico offerto in sede di gara offerto, esonerando in tal modo la stazione appaltante da qualsivoglia maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro.

V) "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA".

V.1) CRITERIO DI VALUTAZIONE

Considerato che il punto 18.1. del BANDO fissa quale criterio di aggiudicazione della gara il "Criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa", le offerte economiche dei concorrenti ammessi sono valutate con il metodo aggregatore-compensatore illustrato dalle Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016.

Per la ponderazione dell'offerta economica prevista al punto 18.6 del BANDO si ricorrerà all'uso della seguente formula:

 $(POE)_j = [(ROE)_j / (ROE)_{max}] * POE$

In cui: (POE)₃ = Punteggio Offerta Economica da attribuire al concorrente j-esimo oggetto di valutazione;

 $(ROE)_i$ = Ribasso offerto dal concorrente j-esimo;

POE = Punteggio massimo previsto per il fattore di ponderazione economica;

 $(ROE)_{max}$ = Ribasso maggiore tra quelli offerti dai concorrenti ammessi.

V.2) CONTENUTO DELLA BUSTA

La "Busta C - OFFERTA ECONOMICA" deve contenere a pena esclusione il foglio d'offerta economica, fatte salve le eccezioni descritte in seguito.

V.3) CONDIZIONI DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è espressa mediante una dichiarazione di ribasso percentuale, offerto sull'Importo dei lavori posto a Base d'Asta indicato al punto 8.3 del BANDO, da redigere e presentare con le seguenti modalità:

- a) utilizzo, preferibilmente, del modulo dichiarativo d'offerta predisposto dalla stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare; qualora si opti per un diverso foglio d'offerta questi deve riportare gli stessi contenuti del modulo citato;
- b) **foglio d'offerta in bollo** sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'operatore economico ammesso o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione amministrativa presentata;
- c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, a pena esclusione, le seguenti ulteriori condizioni di presentazione dell'offerta economica:
 - c1) <u>dev'essere sottoscritta</u> dai legali rappresentanti <u>di tutti gli operatori economici</u> che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - c2) deve contenere specifico impegno al conferimento, in caso di aggiudicazione, di mandato collettivo speciale al capogruppo mandatario, con potere di stipula del contratto d'appalto, per agire in nome e per conto proprio e delle mandanti in ossequio alla specifica disciplina normativa prevista per i raggruppamenti temporanei; la formalizzazione di tale impegno nell'offerta economica può essere omessa qualora detto impegno sia stato precedentemente unito (ovvero assorbito e/o integrato) alla documentazione amministrativa (cfr. del precedente punto III.2.3);

- d) obbligo di indicazione nel foglio d'offerta, a pena esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del CODICE, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) ribasso percentuale offerto scritto obbligatoriamente sia in cifre che in lettere con massimo 2 (due) cifre decimali dopo la virgola (eventuali ulteriori cifre sono troncate senza arrotondamento); si precisa e dispone che, in caso di indicazione del ribasso offerto preceduta dal segno negativo "-" (meno), al ribasso medesimo sarà applicato il valore assoluto che conseguentemente esclude l'applicazione del principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo;
- f) esclusione dall'applicazione del ribasso offerto dell'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza indicati al punto 8.2 del BANDO.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

VI) SVOLGIMENTO GARA

Nel giorno e nell'ora fissati come previsto al punto 21.2 del BANDO, il RUP, ovvero la Commissione Giudicatrice di gara guidata dal presidente che la presiede, procede in una prima seduta pubblica a compiere le seguenti operazioni:

VI.1) NUMERAZIONE E VERIFICA DELL'INTEGRITÀ DEI PLICHI

- a) numerare progressivamente tutti i plichi pervenuti al protocollo generale dell'Ente, secondo l'ordine cronologico di arrivo, apponendo contemporaneamente su ogni plico la firma di almeno un commissario di gara;
- b) verificare la correttezza formale dell'arrivo, del confezionamento e dell'integrità del plico;
- c) disporre, a cura del presidente, l'ammissione o l'esclusione dal proseguio della gara dei concorrenti esaminati, a seconda dell'esito regolare o irregolare dei controlli di cui al precedente punto b);
- d) accantonare sul tavolo degli incanti per le successive fasi i plichi dei concorrenti ammessi ovvero chiudere i plichi dei concorrenti esclusi in apposito contenitore;

VI.2) NUMERAZIONE E VERIFICA DELL'INTEGRITÀ DELLE BUSTE INTERNE

- e) aprire secondo l'ordine progressivo assegnato il plico di ogni concorrente ammesso;
- f) estrarre le buste interne al plico e numerarle in modo univoco con il medesimo numero d'ordine del plico stesso, avendo cura di apporre su di esse contestuale firma di uno o più commissari di gara;
- g) verificare il numero, la correttezza formale del confezionamento e l'integrità delle buste interne;
- h) sancire, a cura del presidente, l'ammissione o l'esclusione dal proseguio della gara del concorrente esaminato, in rapporto all'esito regolare o irregolare dei controlli di cui al precedente punto g);

VI.3) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- i) solo in caso di ammissione, aprire unicamente la busta "A" per verificarne il contenuto e la corretta corrispondenza della documentazione presentata alle disposizioni del BANDO e dei capi I, II e III del DISCIPLINARE;
 - **Nota.** In deroga al principio di pubblicità della seduta di gara, il presidente del seggio può chiedere ai presenti non commissari di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 80 del CODICE.
- j) sancire, a cura del presidente, l'ammissione o l'esclusione dal proseguio della gara del concorrente esaminato, in rapporto all'esito regolare o irregolare dei controlli di cui al precedente punto i);
- k) richiudere la documentazione amministrativa esaminata nella propria busta "A" di appartenenza una volta concluso il controllo, riporre la busta stessa nel plico di appartenenza e accantonare detto plico sul tavolo degli incanti:
 - k1) tra gli offerenti ammessi alle successive fasi, in caso di ammissione decretata al punto j;
 - k2) tra i concorrenti esclusi dal proseguio della gara, in caso di esclusione decretata al punto j;
- I) verificare a conclusione della disamina di tutti i plichi e le sole buste "A":
 - I1) che ogni singolo concorrente non abbia presentato altre offerte sotto qualsiasi forma, ovvero che non sia in situazione di controllo, di controllato, di commistione di centri decisionali, con altri concorrenti, pena la sua esclusione dalla gara e quella di tutti gli operatori economici coinvolti;
 - 12) che gli operatori economici riuniti in raggruppamenti temporanei o in consorzi ordinari, già costituiti o costituendi, non abbiano presentato offerta in qualsivoglia altra forma, sia singolare che plurisoggettiva, pena la loro esclusione dalla gara e quella di tutti gli altri operatori coinvolti;
 - 13) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di società cooperative o di imprese artigiane ovvero i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, sia singolare che plurisoggettiva, pena la loro esclusione dalla gara e quella di tutti gli altri operatori coinvolti;
 - 14) che ogni impresa ausiliaria dei propri requisiti in avvalimento non abbia a sua volta concorso alla gara in qualsiasi altra forma, sia singolare che plurisoggettiva, pena la sua esclusione dalla gara e quella dell'operatore economico ausiliato e di altri operatori economici che dovessero risultare coinvolti;
- m) disporre, a cura del presidente, l'ammissione o l'esclusione dal proseguio della gara degli operatori economici coinvolti in partecipazione plurima;
- n) redigere e trasmettere alla stazione appaltante specifica nota contenente i nominativi dei contraenti esclusi, in modo di consentire alla stazione appaltante di redigere i conseguenti obbligatori provvedimenti amministrativi conseguenti l'esclusione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del CODICE;
- o) chiudere le sedute pubbliche di gara tenute per la correttezza formale dei plichi di partecipazione e la verifica della documentazione e dichiarazioni contenute nella busta "A".

Chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati dai concorrenti partecipanti, la Commissione Giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, a svolgere la fase di valutazione delle offerte tecniche (Buste "B") ammesse e, quindi, a compiere le seguenti operazioni:

VI.4) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA "BUSTA B - OFFERTA TECNICA"

- p) estrarre dal plico di partecipazione di ogni offerente ammesso, secondo l'ordine di numerazione della gara, la relativa busta "B" contenente l'offerta tecnica da valutare;
- q) verificare l'assenza di qualsivoglia causa di esclusione in rapporto al contenuto della busta;
- r) disporre alla luce della predetta verifica, a cura del presidente, l'ammissione o l'esclusione dal proseguio della gara dell'offerente esaminato;

- s) solo in caso di ammissione, valutare i contenuti dell'offerta tecnica con riferimento ad ogni fattore ponderale e attribuire ad esso il corrispondente coefficiente di giudizio (V₀)i formulato ai sensi del precedente punto IV.1);
 - N.B.: IN DETERMINATE FASI DELL'ESAME LA COMMISSIONE PUÒ FARSI ASSISTERE DA SOGGETTI TECNICI TERZI (ESPERTI NELLA MATERIA OGGETTO DELL'APPALTO O ESPERTI IN MATERIA DI PROCEDURE DI GARA ECC.) CHE SONO AMMESSI CON LA SOLA FORMULA «A DOMANDA RISPONDE» SENZA POSSIBILITÀ DI ESPRESSIONE DI GIUDIZI, COMMENTI O ALTRI APPREZZAMENTI SULL'OGGETTO DELLA VALUTAZIONE.
- t) richiudere la busta "B" dell'offerente esaminato nel relativo plico di appartenenza;
- u) solo in caso di esclusione, redigere e trasmettere alla stazione appaltante specifica nota contenente il nominativo degli
 offerenti esclusi, in modo di consentire alla stazione appaltante di redigere i conseguenti obbligatori provvedimenti
 amministrativi conseguenti l'esclusione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del CODICE;
- v) ripetere per ogni offerente ammesso alla valutazione della corrispondente offerta tecnica le operazioni appena descritte:
- w) calcolare, a conclusione dell'ultima seduta di gara riservata di valutazione delle offerte tecniche, i punteggi delle offerte tecniche ammesse a seguito dell'applicazione del metodo aggregativo compensatore illustrato al capo IV.1.2);
- x) formare la graduatoria provvisoria sulla base le sole offerte tecniche ammesse valutate.

Chiusa la fase di verifica e valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice procede in una o più sedute pubbliche a svolgere la fase di valutazione delle offerte economiche (Buste "C") dei soli offerenti ammessi e, quindi, a compiere le seguenti operazioni:

VI.5) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"

- y) estrarre dal plico di partecipazione di ogni offerente ammesso, secondo l'ordine di numerazione della gara, la relativa busta "C" contenente l'offerta economica da valutare;
- z) procedere alla verifica della dichiarazione dell'offerta economica valutata con riferimento:
 - z1) alla correttezza formale della sua compilazione, ivi compresa l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate;
 - z2) alla correttezza formale della sua sottoscrizione;
 - z3) alla correttezza formale dell'indicazione del ribasso offerto;
- aa) disporre alla luce della predetta verifica, a cura del presidente, l'ammissione o l'esclusione dal proseguio della gara dell'offerente esaminato;
- bb) solo in caso di ammissione, leggere, ad alta voce, il ribasso offerto espresso in lettere troncato alla cifra decimale indicata al precedente punto V.4.d);
- cc) richiudere la busta "C" dell'offerente esaminato nel relativo plico di appartenenza;
- dd) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara:
 - dd1) aprire la busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
 - N.B.: LA VERIFICA DI TALE DOCUMENTAZIONE È EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE, SE DEL CASO, IN FORMA RISERVATA FACENDO ALLONTANARE TEMPORANEAMENTE I PRESENTI;
 - dd2) disporre alla luce della predetta verifica, a cura del presidente, l'ammissione o l'esclusione dal proseguio della gara dell'offerente esaminato;
- ee) solo in caso di esclusione, redigere e trasmettere alla stazione appaltante specifica nota contenente il nominativo degli offerenti esclusi, in modo di consentire alla stazione appaltante di redigere i conseguenti obbligatori provvedimenti amministrativi conseguenti l'esclusione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del CODICE;
- ff) ponderare le offerte economiche ammesse sulla base dei ribassi offerti mediante la formula di interpolazione lineare stabilita al punto V.1;
- gg) calcolare i punteggi totalizzati dai singoli offerenti ai sensi del punto 18.7 del BANDO;
- hh) redigere la graduatoria provvisoria delle offerte in ordine decrescente;
- ii) verificare la congruità dell'offerta conformemente al punto 18.9 del BANDO e:
 - ii1) *in caso di offerta congrua,* chiedere all'offerente con l'ausilio del RUP di dimostrare il rispetto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, che i costi della manodopera indicati in sede di offerta siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del decreto citato; quindi:
 - <u>in caso di avvenuto rispetto</u>, proclamare, nella persona del presidente, proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente primo in graduatoria ovvero, nel caso di due offerenti totalizzanti il medesimo punteggio totale, in favore dell'offerente che ha conseguito il miglior punteggio tecnico ovvero ancora, in favore dell'offerente vincitore sorteggiato pubblicamente;
 - <u>in caso di mancato rispetto</u>, procedere all'esclusione dell'offerente e passare all'offerente successivo in graduatoria:
 - ii2) *in caso di offerta anormalmente bassa,* proclamare, nella persona del presidente, proposta di aggiudicazione condizionata in favore dell'offerente che ha totalizzato il maggior punteggio;
- jj) soltanto nel caso ricorrente ii2, incedere nel procedimento normato dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per la verifica dell'anomalia sino a sancire proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente risultato primo in graduatoria a conclusione della verifica di una o più offerte anomale; in caso di offerenti esclusi, redigere e trasmettere alla stazione appaltante specifica nota contenente il nominativo degli offerenti esclusi, in modo di consentire alla stazione appaltante di redigere i conseguenti obbligatori provvedimenti amministrativi conseguenti l'esclusione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del citato decreto;

VI.6) CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA

- kk) procedere alla chiusura di tutti i plichi, sia ammessi che esclusi, a conclusione di tutte le operazioni svolte;
- II) redigere nota di conclusione delle operazioni di gara riportante la proposta di aggiudicazione proclamata in favore dell'offerente aggiudicatario, completa del suo nominativo, e trasmettere la stessa al responsabile del servizio tecnico

della stazione appaltante unitamente gli atti di gara per i conseguenti adempimenti prescritti dagli artt. 32 e 33, comma 1, del CODICE.

VII) VERBALI DI GARA

Tutte le operazioni di gara saranno trascritte in uno o più verbali di gara che conterranno anche le motivazioni di esclusione, sia in caso di contraenti che offerenti esclusi, e le modalità di svolgimento di eventuali sorteggi di aggiudicazione.

I soggetti titolati ad intervenire durante le sedute pubbliche di gara, richiamati al punto 21.4 del BANDO, possono chiedere chiarimenti, esprimere propri osservazioni e porre quesiti. A prescindere dalla volontà dell'osservante, i chiarimenti, le osservazioni e/o i quesiti posti, giudicati pertinenti dal RUP / Commissione Giudicatrice, gara saranno annotati a verbale se orali, allegati se scritti.

VIII) CAUSE DI ESCLUSIONE SENZA POSSIBIITÀ DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

- a) Sono esclusi prima dell'apertura dei plichi di gara i concorrenti:
 - a1) il cui plico d'invio <u>è pervenuto dopo il termine perentorio disposto al punto 19.1 del BANDO</u>, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data del timbro postale di spedizione, ove per qualsiasi motivo il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile, essendo il recapito a rischio esclusivo del mittente;
 - a2) il cui plico d'invio inoltre:
 - non reca in modo chiaro l'oggetto della gara, la dicitura "non aprire" e la denominazione del concorrente partecipante, anche solo del capogruppo mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 - presenta modalità di chiusura prive di sigillatura sui lembi e/o strappi tanto evidenti da poter sfilare il contenuto interno e/o segni palesi di manomissione tali da pregiudicare la segretezza dell'offerta;
- b) Sono esclusi dopo l'apertura dei plichi di gara i concorrenti:
 - b1) il cui plico d'invio:
 - non contiene tutte le buste interne richieste dal bando;
 - contiene tutte le buste interne ma almeno una di esse presenta modalità di chiusura prive di sigillatura sui lembi e/o strappi tanto evidenti da poter sfilare il contenuto interno e/o segni palesi di manomissione tali da pregiudicare la segretezza dell'offerta;
- c) Sono esclusi dopo l'apertura della sola busta "A Documentazione Amministrativa" i concorrenti:
 - c1) che non hanno presentato l'istanza di partecipazione richiesta al capo III.1 del presente DISCIPLINARE;
 - c2) che non hanno presentato la cauzione provvisoria oppure l'abbiano presentata:
 - di importo insufficiente;
 - intestata ad altro soggetto;
 - con scadenza anticipata rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara;
 - carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara;
 - senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati e la loro firma e timbro in calce, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente;
 - c3) che non hanno corredato la cauzione provvisoria presentata da idonea dichiarazione di impegno emessa e sottoscritta da un istituto autorizzato a rilasciare l'obbligatoria cauzione definitiva a cui è subordinato l'affidamento in caso di aggiudicazione; è fatto salvo il caso in cui tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123/2004;
 - c4) che non hanno effettuato nei termini il versamento del contributo di gara dovuto all'ANAC, indicato al punto 12.6. del BANDO, o l'abbiano effettuato ma in misura insufficiente.
 - c5) che non hanno acquisito nei termini il nº di "PASSOE" indicato al punto 12.5. del BANDO.

NOTA BENE: IN CASO DI ESCLUSIONE PER UNO QUALSIASI DEI MOTIVI APPENA ELENCATI LE BUSTE "B - OFFERTA TECNICA" E "C - OFFERTA ECONOMICA" NON SARANNO APERTE.

- d) Sono esclusi dopo l'apertura delle buste "B Offerta Tecnica" i concorrenti la cui offerta tecnica:
 - d1) è carente di uno o più elaborati essenziali elencati al precedente capo IV.2);
 - d2) subordina l'esecuzione una o più proposte migliorative offerte a una o più condizioni sospensive, sia di tipo tecnico che di tipo economico.
- e) Sono esclusi dopo l'apertura delle buste "C Offerta Economica" i concorrenti:
 - e1) la cui offerta economica:
 - manca di timbro e firma del soggetto rappresentante l'operatore economico offerente, ovvero manca di timbro e firma di tutti gli operatori economici raggruppati temporaneamente o consorziati in forma ordinaria non ancora costituiti, ai sensi al precedente capo V.3);
 - risulta subordinata a condizioni, precondizioni o richieste, siano esse integrative, interpretative o alternative, ovvero relative a metodi e/o criteri d'offerta diversi da quelli dal Bando e dal precedente capo V.1;
 - e2) solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la cui busta oltre il foglio di offerta economica:
 - non contiene l'impegno a costituirsi o non individui il capogruppo mandatario dell'operatore economico concorrente, salvo che tale impegno non risulti già dichiarato ed allegato alla documentazione presentata in riscontro a quanto richiesto ai capi III.1-2 del presente DISCIPLINARE;

• contiene detto impegno, ma riporta indicazioni incompatibili con le condizioni di associazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario prescritte dal CODICE.

IX) CONDIZIONI DELL'AGGIUDICAZIONE.

- a) La proposta di aggiudicazione disposta dal RUP o dal Presidente della Commissione Giudicatrice di gara ha carattere provvisorio in quanto subordinata, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, a verifica e approvazione dell'organo della stazione appaltante competente, da disporre entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione; decorsi i 30 giorni, in assenza di richiesta di chiarimenti e/o documenti integrativi che interrompano i termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- b) Attivato il procedimento di verifica della proposta di aggiudicazione e facoltà della Stazione Appaltante determinare "l'aggiudicazione definitiva senza efficacia" (ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, cc. 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016). Qualora determinata, l'aggiudicazione definitiva senza efficacia sarà tempestivamente comunicata via PEC a tutti i concorrenti partecipanti, ammessi e non, in modo da avviare il decorso del termine dilatorio di 35 giorni previsto per la firma del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
- c) A conclusione dell'accertamento diretto dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, ai dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 sarà determinata l'aggiudicazione definitiva efficace, che sarà tempestivamente comunicata via PEC a tutti i concorrenti partecipanti, ammessi e non, in modo da avviare il decorso del termine dilatorio di 35 giorni previsto per la firma del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. La determinazione di aggiudicazione definitiva efficace sarà emessa anche nel caso di ricorso alla preventiva determinazione "aggiudicazione definitiva senza efficacia" di cui al precedente punto b).
- d) Si richiama l'articolo 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, che testualmente dispone "l'aggiudicazione definitiva efficace non equivale ad accettazione dell'offerta".
- e) Chiusa la procedura di affidamento la stazione appaltante provvederà a pubblicare l'esito della gara sul profilo committente con le modalità disposte dall'articolo 98 del CODICE.
- f) È fatta salva per la Stazione Appaltante la facoltà di sottoporre a nuova verifica il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e, pertanto, richiedere nuovamente ad uno o più concorrenti, in fase di gara, al solo affidatario, in fase di esecuzione lavori, di comprovare i requisiti non verificabili d'ufficio; l'operatore economico che dovesse risultare scoperto dalla comprova dei requisiti richiesti dal BANDO sarà escluso, se concorrente in fase di gara, oggetto di revoca dell'affidamento se contraente.

X) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO A CONCLUSIONE DELLA GARA

- a) L'aggiudicatario, entro il termine prescritto con apposita richiesta dalla Stazione Appaltante o in assenza entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, è obbligato:
 - a1) a fornire alla S.A. medesima:
 - n. 2 copie cartacee e copia in formato digitale gli elaborati scritto-grafici costituenti il progetto esecutivo integrato dalle sole proposte migliorative costituenti l'offerta tecnica di gara valutate positivamente dalla Commissione Giudicatrice, conformemente alle pertinenti disposizioni del BANDO e del DISCIPLINARE;
 - il computo metrico estimativo del progetto esecutivo integrato dalle sole proposte migliorative costituenti l'offerta tecnica di gara valutate positivamente dalla Commissione Giudicatrice;
 - la documentazione e le informazioni necessarie alla stipula del contratto;
 - a2) a depositare le somme occorrenti per la stipula del contratto, dovute per spese di rogito, di registro, di segreteria e per ogni altra spesa connessa;
 - a3) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del DPR n. 207/2010;
 - a4) a costituire e trasmettere alla S.A. la polizza fideiussoria contrattuale richiesta al punto 11.15. del BANDO comprendente la:
 - Garanzia definitiva, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, prevista e calcolata ai sensi dell'art. 103, c. 2, del Codice;
 - Garanzia dai danni CAR e RCT, a garanzia dai potenziali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere (in gergo CAR) e dalla responsabilità civile per danni causati a terzi (in gergo RCT), ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
 - a5) L'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dalla stessa con apposita richiesta ovvero, in assenza di questa, prima della convocazione per la consegna dei lavori, la seguente documentazione:
 - a6) una nota di conferma dei propri dati forniti in sede di gara:
 - ragione sociale;
 - codice fiscale;
 - partita IVA;
 - iscrizione REA (al fine di consentire in qualsiasi momento l'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);
 - contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - codice INAIL della ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - matricola INPS dell'azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione contributiva del titolare (in caso di impresa individuale) ovvero numero di posizione assicurativa dei soci (in caso di impresa artigiana);
 - codice Cassa Edile dell'impresa, sede territoriale di competenza;

- a7) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- a8) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- a9) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
- a10)il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del proprio Medico competente, previsti dagli articoli 31 e 38 del D.Lgs. n. 81/2008;
- a11)una nota di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo all'articolo 100 e punti 1, 2 e 4 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- a12)il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) e capo 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.
- b) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera h) devono essere assolti:
 - b1) dalla mandataria e da tutte le mandanti in caso di R.T.C. o Consorzio Ordinario, per il tramite della capogruppo mandataria;
 - b2) dal Consorzio di Società Cooperative o dal Consorzio di Imprese Artigiane o da Consorzio Stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - b3) dalla Consorziata del C.S.C. o del C.I.A. o del Consorzio Stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - b4) dai lavoratori autonomi che presteranno la loro opera in cantiere.
- c) È obbligo dell'appaltatore adempiere alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
 n. 136 e successive modifiche.
- d) È obbligo dell'appaltatore, in caso di ricorso a subappaltatori/subcontraenti autorizzati, comunicare immediatamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, da parte della propria controparte, alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, presso l'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente.

DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

XI) DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI. DISPOSIZIONI.

- a) Tutte le dichiarazioni richieste devono essere:
 - a1) rese e sottoscritte in carta semplice dal dichiarante singolo (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso), ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000;
 - a2) corredate da un'unica copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità, valida per tutte le dichiarazioni;
 - a3) corredate dall'indirizzo PEC del concorrente a cui la Stazione Appaltante invierà richieste e/o comunicazioni;
 - a4) sottoscritte da tutti i rappresentanti le ditte coinvolte, in caso di raggruppamenti o consorzi, per quanto di propria competenza;
 - a5) sottoscritte dalle eventuali imprese ausiliare, per quanto di propria competenza;
 - a6) redatte, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del DPR n. 445/2000 e dell'articolo 73, comma 4, del codice, preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante disponibili ai sensi del successivo capo III.2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
 - a7) rese, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del DPR n. 445/2000, nell'interesse proprio del dichiarante e riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di diretta conoscenza del dichiarante stesso.
- b) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del CODICE.
- c) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del DPR n. 445/2000.
- d) Le comunicazioni della Stazione Appaltante ai concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate, in tutti i casi previsti dal BANDO o dal presente DISCIPLINARE, allorquando sono rese al recapito PEC di cui al precedente punto a3), fatta salva la possibilità di effettuare dette comunicazioni anche con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

XII) TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

In relazione ai dati personali presentati ai fini della partecipazione alla presente gara, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196 si informa che:

- a) per "trattamento" è da intendersi, conformemente alla definizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati, utilizzati, archiviati e/o registrati o no in un'apposita banca dati, sarà effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- b) "titolare" e responsabile del trattamento dei dati è la Stazione Appaltante, nella persona del RUP;
- c) il trattamento dei dati avverrà solo ai soli fini dello svolgimento della gara e, quindi, per i procedimenti amministrativi ad essa collegati e per quelli giurisdizionali eventualmente conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d) i dati personali trattati anche giudiziariamente, ai sensi dell'autorizzazione giusto provvedimento del garante n. 7/2004, saranno manipolati in misura non eccedente e pertinente l'attività di cui trattasi; l'assenza di dati occorrenti e l'eventuale rifiuto di integrarli in seguito a norma di legge, da parte dell'interessato, comporterà l'esclusione dello stessa dalla gara;
- e) i dati trattati, noti al titolare, agli incaricati dallo stesso autorizzati ed ai componenti della commissione di gara, saranno divulgati esclusivamente in sede di comunicazioni obbligatorie per legge, in atti pubblici ovvero in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
- g) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, il trattamento dei propri dati personali nei limiti e alle condizioni appena elencate.

Dalla Residenza Municipale, lì data di protocollo.

F.TO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

ALLEGATI: MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE

- A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
- **A.2.1** DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE PERSONALI e DEI REQUISITI DELL'IMPRESA. (A cura del Legale Rappresentante).
- **A.2.2** DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE PERSONALI. (A cura dei soggetti diversi dal Legale Rappresentante)
 - A.3 OFFERTA ECONOMICA.